



## *Il Ministro della cultura*

### **Atto di indirizzo per la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani autori, ai sensi dell'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'annualità 2024**

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e, in particolare, l'articolo 71-octies, comma 3-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, il quale ha previsto che “*Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*” e, in particolare, l'articolo n. 41 rubricato “*Norme transitorie e abrogazioni*”;

RILEVATA l'esigenza di provvedere all'emanazione del richiamato Atto di indirizzo annuale, al fine di fornire alla Società Italiana Autori ed Editori le opportune indicazioni per lo svolgimento delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale, di cui al citato articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633 del 1941;

CONSIDERATO che il presente Atto di indirizzo fissa le priorità culturali e le tipologie di progetti finanziabili e definisce le modalità di ripartizione delle risorse per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ferma restando la responsabilità della Società Italiana Autori ed Editori nell'attuazione delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale cui destinare le risorse disponibili;



## *Il Ministro della cultura*

EMANA

il seguente Atto di indirizzo

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), ha previsto, all’articolo 1, comma 335, che una quota dei compensi incassati dalla Società Italiana Autori ed Editori (di seguito SIAE) per la copia privata sia destinata alla promozione culturale nazionale e internazionale.
2. In particolare, la citata disposizione, introducendo un nuovo comma, *3-bis*, all’articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha stabilito che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-*septies* della medesima legge, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SIAE ai sensi dei commi 1 e 3 del predetto articolo 71-*octies*, sia destinato dalla menzionata Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro della cultura, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.
3. Il presente Atto di indirizzo individua, per l’annualità 2024, le priorità culturali e le tipologie di progetti che la SIAE dovrà finanziare con le risorse di cui all’articolo 71-*octies*, comma *3-bis*, della legge n. 633 del 1941, volte a favorire la creatività dei giovani autori, dei giovani, artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale o cittadini italiani residenti all’estero per motivi di lavoro o di studio. In tal caso potranno essere finanziati solamente i progetti la cui realizzazione avvenga sul territorio italiano.
4. I progetti devono essere finalizzati a rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea e devono perseguire l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del confronto e del dialogo interculturale.

### **Articolo 2 Settori beneficiari e criteri di selezione dei progetti**

1. Il dieci per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale quanto nella scelta dei settori disciplinati beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere.
2. Sono privilegiati i progetti che abbiano come obiettivo:
  - l’ampliamento dell’offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del *cultural divide*;
  - la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori;



## *Il Ministro della cultura*

- l'internazionalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale;
- la promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana, nella sua dimensione artistica, letteraria e storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e il ruolo da questa svolto nello sviluppo culturale mondiale;
- il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti;
- l'inclusione sociale.

3. I settori beneficiari sono i seguenti:

- a) arti visive, performative e multimediali;
- b) cinema;
- c) danza;
- d) libro e lettura;
- e) musica;
- f) teatro;

4. Possono formulare domanda di ammissione al beneficio, tramite presentazione di un progetto conforme alle disposizioni dei commi 2 e 3, tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti.

5. Nei settori considerati, non possono essere finanziati i progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della cultura.

### **Articolo 3 Ripartizione delle risorse**

1. Le risorse sono assegnate dalla SIAE entro 6 mesi dalla pubblicazione del bando, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l'istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le quote sotto indicate e per le seguenti destinazioni:

- a) il 30% per il sostegno, la creazione, la produzione, l'edizione e la fissazione di opere primarie nei settori di cui all'articolo 2;
- b) il 20% alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole di musica, d'arte, di danza, di scrittura. Una quota pari al 40% delle risorse di cui alla presente lettera dovrà essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane;



## *Il Ministro della cultura*

- c) il 20% dedicato alla professionalizzazione degli artisti in collaborazione con Istituzioni culturali e Università, Accademie, Conservatori, enti specializzati, anche mediante l'attivazione di borse di studio o tirocini;
- d) il 30% all'esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti dal vivo nazionali e internazionali, nonché alla promozione e distribuzione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, anche mediante la traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue, in ambito sia europeo che extra europeo. Tale attività potrà essere perseguita inoltre attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le buone pratiche.
2. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica, la SIAE, comunica alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore (di seguito anche "Direzione generale") del Ministero della cultura l'elenco dei progetti selezionati.
3. Ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 3-bis, dell'articolo 71-octies, della legge n. 633 del 1941. Tali costi sono analiticamente rendicontati e verificati, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

### **Articolo 4 Vigilanza e pubblicità**

1. La Direzione generale biblioteche e diritto d'autore svolge funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente atto di indirizzo.
2. A tal fine, la SIAE informa tempestivamente la Direzione generale delle determinazioni assunte riguardo all'attuazione del presente Atto di indirizzo e, entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui all'articolo 3, la SIAE trasmette un rendiconto dettagliato e analitico delle spese effettuate per lo svolgimento di tale procedura alla medesima Direzione generale, accompagnato da una relazione illustrativa, per la verifica di congruità.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui all'articolo 3, la SIAE comunica alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore l'elenco dei progetti selezionati, che dovranno contenere nei crediti il logo del Ministero e il logo della Direzione generale. La SIAE pubblica, altresì, sul proprio sito web l'elenco dei progetti selezionati e l'importo riconosciuto a ciascun progetto, suddiviso per settore beneficiario.

Roma, 11 giugno 2024

IL MINISTRO